REGOLAMENTO (CE) N. 3348/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93 per quanto riguarda i fatti generatori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1],

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [2], ha istituito un aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative nel settore degli ortofrutticoli e della floricoltura e ne ha fissato l'importo massimo in ecu; che l'aiuto è versato ogni anno per un periodo massimo di tre anni; che le modalità di applicazione dell'aiuto sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 3253/93 della Commissione [3]; che tali modalità prevedono, tra l'altro, che le domande di aiuto siano presentate ogni anno entro un termine stabilito dai servizi competenti dello Stato membro interessato; che è pertanto opportuno disporre che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da applicare all'importo massimo dell'aiuto ha luogo il 1° gennaio di ciascun anno di esecuzione del programma di iniziative; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1445/93 della Commissione, dell'11 giugno 1993, che determina i fatti generatori nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È inserito il seguente articolo nel regolamento (CEE) n. 1445/93:

« *Articolo 12 bis*

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93 avviene il 1° gennaio di ogni anno di esecuzione del programma di iniziative. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 28.
(4) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.